

Sentenza in data  
01/12/2016

N. 2505/16 Sent.  
N. 22/15 R.G. DIB.  
N. 2563/12 R.G.N.R.

Depositata in cancelleria

CAMPIONE PENALE N. \_\_\_\_\_

1-3-2017

REDATTA SCHEDA IL \_\_\_\_\_

Il Cancelliere  
Dott.ssa Nancy Tasso



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Penale di Pistoia**

in composizione monocratica nella persona del Dott. Luca Gaspari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CONTRO

**BIANCHINI EDOARDO**, nato a Quarrata il 4/06/1947, ivi residente, Via di Lucciano, n. 45  
– presente

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Simone Aiazzi di fiducia del Foro di Firenze

IMPUTATO

*Come da allegato*

CONCLUSIONI

PM chiede assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine ex art. 530, comma 2, cpp.  
Le parti civili APR con l'Avv. Ricchiuti e Bardelli con l'Avv. Sicigliano concludono come da conclusioni scritte che depositano unitamente alla nota delle spese.  
La difesa dell'imputato conclude e chiede assoluzione da tutti i capi di imputazione perché il fatto non costituisce reato; in caso di condanna chiede comunque sentenza ex 529 c.p.p. per tardività della querela con riferimento al *post* del 23/03/2011; in ogni caso in caso di condanna minimo della pena, benefici di legge e pena pecuniaria.

## ALLEGATO

Art. 595 c 3 81 CP perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella gestione del sito internet Quarrata news pubblicava commenti sulle attività dell'AIAS e di Luigi Bardelli con una serie di post dal contenuto offensivo nei confronti del Bardelli e così comunicando con più persone, a mezzo stampa, offendeva la reputazione del nominato


In particolare

Post 15.2.2012 'l'emittente serve solo a coltivare e favorire gli interessi del suo patron/padrone in termini propri e figurati'

Post 23.03.2011 'il rais tripolino: un colonnello che non si rassegna alla propria cacciata dopo 40 anni di indiscusso e indiscutibile potere e che continua a minacciare... chi lo ha messo in condizione di dover rendere conto del suo operato, di dover aprire le porte alla trasparenza e alla chiarezza che finora non sembra proprio che ci siano state'

Post 18.01.2012 'L'unica cosa che Bardelli sa dire è che di quei quattrini dell'USL – pubblici tirati fuori dalle tasche di pistoiesi e toscani – lui fa uso privato perché appena le palanche passano nelle sue mani dal fluido curativo diventano sue, private, e nessuno ha diritto di dire o pensare niente

Quarrata alle date indicate



## MOTIVAZIONE

Il processo è iniziato a seguito di citazione diretta a giudizio, e si è svolto alle seguenti udienze:

15.1.2015 costituzione delle parti e ammissione delle prove (costituite come parte civile L. Bardelli e l'Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus);

22.10.2015 esame testimoni e produzioni documentali;

8.4.2016 esame testimoni e rinuncia all'esame dell'imputato;

6.10.2016 esame testimoni e produzioni documentali;

All'odierna udienza si è dato spazio alla discussione e si è deliberata la presente sentenza, con lettura del dispositivo.

\*\*\*

L'oggetto del processo è delimitato dal capo di imputazione e dalle condotte ivi descritte, riferite alla pubblicazione di post sul sito internet *Quarrata News*, nelle date indicate. La precisazione è d'obbligo, perché sono questi riferimenti che conferiscono all'imputazione elevata nei confronti di Bianchini Edoardo, tratteggiata nella prima parte con espressioni di carattere generale ("*pubblicava commenti sulle attività dell'AIAS...una serie di post dal contenuto offensivo*"), il necessario carattere di determinatezza. Tanto più necessario quando è in contestazione la modalità di esercizio dell'attività giornalistica, che viene ritenuto diffamatorio.

Il procedimento si è aperto con la presentazione di denuncia querela, depositata il 2.3.2012 da Luigi E. Bardelli, in proprio e quale Presidente della Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus (da ora in poi APR). Si lamentava il comportamento del giornalista Edoardo Bianchini per i commenti che questi riportava sul sito internet *Quarrata/News - NonsoloQUarrata - Informazione, critica, commento & satira politica* (quarratanews.blogspot.com).

\*\*\*

### **Teste Bardelli**

Il teste ha riferito che nella esposizione fatta dal Bianchini nei suoi commenti, sembrava che la ASL desse cinque milioni di euro di fondi pubblici, e che l'AIAS nella persona del Bardelli li utilizzasse come fossero fondi privati, a suo piacimento. Il punto, invece, è che la Associazione APR (già AIAS) non riceveva stanziamenti dalla ASL. C'era un rapporto in convenzione, nel senso che per ogni prestazione fatta veniva pagato un corrispettivo, con rendiconto mensile basato sull'elenco delle prestazioni eseguite. Ogni anno la ASL fissava un tetto, o in numero di prestazioni o in somme assolute; il problema, perciò, era di gestire la situazione per evitare che giorno per giorno non si verificassero assenze e vuoti, altrimenti il personale, ad esempio il terapeuta, era presente, ma non operava e quindi non c'erano i fondi per il rimborso.

Il teste ha ripercorso il contenuto di alcuni post, in particolare quelli indicati nel capo di imputazione.





In un **post del 18.1.2012** l'autore premetteva il testo di una lettera comparsa sul Tirreno, a firma di una madre di una ragazza disabile grave, da 26 anni seguita dall'Aias. La lettrice si riferiva, a sua volta, ad una presa di posizione sulla vicenda da parte del capogruppo UDC, ed esponeva il suo pensiero, in sostanza lamentando che le problematiche insorte nella vicenda (anche giudiziaria) Aias-APR, stavano provocando disagio alle persone seguite ed ai loro familiari.

Il giornalista Bianchini osservava che quanto scritto dalla lettrice non coglieva il cuore del problema, ed aggiungeva:

*"lei non vuole capire che, con il suo Divus Bardellus e la sua Super-AIAS (che non è Aias perché è stata ribattezzata APR, ma che lei stessa definisce Aias dando ragione - sia pure in maniera inconsapevole - della verità dei fatti); non vuole capire, dicevo, che il vero problema è il nodo gordiano delle "interconnessioni incompatibili", tutte aggrovigliate, come i capelli di serpenti della Gorgone-Medusa, nell'unica persona del suo patron: che è tutto e il tutto di sé e degli altri: è giudice ed è arbitro; è amministratore ed è amministrato; è giornalista-direttore di TVL che dovrebbe informare, ma che informa solo dei propri interessi una platea imbambolata [...] dalle sue parole profetiche e del gran bene che lui, Bardelli, riversa e spalma su Pistoia e i pistoiesi e sulle famiglie di chi ne ha bisogno, giocando su questo in maniera sconcertantemente emotiva e strumentale".*

E ancora:

*"il fatto di fare il bene non esime nessuno (tantomeno Bardelli, viste le sue macroscopiche incompatibilità che sembrano scomparire per miracolo agli occhi di tutte le autorità di Pistoia) dal dover seguire la strada della correttezza e della assoluta legalità, che non sembrano proprio garantite in questa vicenda oscura e confusa fin dall'inizio: e soprattutto senza risposte di Bardelli alle domande che, da più parti, gli sono state rivolte anche su questo blog (vedi-link)>>".*

Dopo avere aggiunto che in Italia "si chiedono ragioni a tutti", osservava che "a Pistoia nessuno si alza, una mattina, e chiede a Luigi Egidio di rendere conto delle sue stramolteplici e macroscopiche incompatibilità e/o lati oscuri nella gestione delle sue taumaturgiche aziende, une e trine, come toccate dalla grazia di Medjugorje. E se BARDelli fa finta di rispondere, l'unica cosa che Bardelli sa dire è che di quei quattrini dell'USL - pubblici tirati fuori dalle tasche di pistoiesi e toscani - lui fa uso privato, perché, appena le palanche passano nelle sue mani dal fluido curativo, diventano sue, private e nessuno ha diritto di dire o pensare niente".

Nella querela si osservava che tali espressioni mettevano in discussione il rispetto della correttezza, della trasparenza e della legalità nella gestione dell'Associazione, e il teste ha spiegato che APR eseguiva 70.000 prestazioni l'anno e, se otteneva il rimborso delle prestazioni, l'Associazione riceveva il rimborso, con il quale si coprivano anche le spese di manutenzione delle strutture. A proposito di altre forme di utilizzo delle entrate, ha spiegato che a partire dagli inizi della associazione AIAS (1963) con pochi mezzi, oggi l'AIAS ha proprietà immobiliari, frutto di una gestione oculata e anche di donazioni. In sintesi, ha rivendicato l'assoluta correttezza del suo

operato (in questo senso si è espresso, spiegando le procedure interne all'associazione, anche il teste FEderighi, alla cui deposizione si rinvia).

Sono state ripercorse in sintesi le vicende che portarono al commissariamento di AIAS che avvenne nel 2010. Il teste ha spiegato come nacque l'APR, il 16.4.2011, dopo assemblea dell'AIAS ordinata dal Tribunale di Pistoia dopo il commissariamento. L'APR, in seguito, ha ottenuto il riconoscimento della Regione. Nel 2012 sottoscrisse la convenzione con la ASL, in veste di Presidente dell'APR.

(Per inciso, va detto che con sentenza del Tribunale di Roma del 24.4.2014 sono state dichiarate illegittime le delibere in data 26.3.2011 e 16.4.2011. Con la prima la delibera si era deciso di "ritenere illegittime e senza alcuna giustificazione le espulsioni comminate dall'AIAS nazionale nei confronti dei membri del Consiglio direttivo in carica e di convocare una assemblea straordinaria per procedere a modifiche statutarie. Con la seconda, si era proceduto a modifica dello statuto, modificata la denominazione della Sezione pistoiese di AIAS in Associazione pistoiese per la Riabilitazione, ed eliminato ogni riferimento alla associazione AIAS. Ne seguì una vicenda giudiziaria, poiché si contestava la legittimità dell'operato da parte di AIAS nazionale e di AIAS in persona del Commissario nominato).

Il blog circa dall'anno 2011 si occupava con insistenza di queste vicende, anche quotidianamente in certi periodi. Tra le varie espressioni riportate e riferite al Bardelli, "Gesù che cammina sulle acque" o comunque uno che fa miracoli, ed altri accostamenti, anche con composizioni fotografiche; altre volte "ispirato profeta, taumaturgo...", ma a questo il teste non dava peso, perché toccava solo lui personalmente. Ciò che gli premeva era l'effetto che si produceva sull'utenza e sul personale. Nei post c'erano affermazioni sull'andamento della Associazione, si sosteneva che doveva licenziare, che non aveva più risorse, e questo con effetti sui genitori degli utenti, che chiamavano per avere chiarimenti, e sulle banche che chiedevano cosa stesse accadendo.

Nel post datato 23/03/2011 si parlava di lui come: *"il rais tripolino: un colonnello che non si rassegna alla propria cacciata dopo 40 anni di indiscusso e indiscutibile potere e che continua a minacciare... chi lo ha messo in condizione di dover rendere conto del suo operato, di dover aprire le porte alla trasparenza e alla chiarezza che finora non sembra proprio che ci siano state"*.

Nel post 'Un Catone dell'informazione ecc' dell'aprile 2012, secondo il teste dalla lettura appariva che ci fosse un dato documentale che provasse l'esistenza di distrazioni. Il teste ha risposto che non c'è mai stata alcuna indagine in proposito e che ogni mandato di pagamento veniva emesso a duplice firma congiunta, e comunque l'amministrazione era sottoposta al vaglio dei sindaci revisori. Alla domanda sui margini di autonomia di gestione dei fondi, da parte del Presidente, ha risposto che non ha maneggiato neppure un euro, e che comunque ogni volta che c'era una spesa dovevano decidere in due.

In relazione al contenuto del post in data 15.2.2012 "l'emittente serve solo a coltivare e favorire gli interessi del suo patron/padrone in termini propri e figurati", si è toccato anche l'aspetto relativo alla attività di Luigi Bardelli quale giornalista e direttore di TVL, che ha detto essere nata nel 1976



‘per dare la parola agli ultimi’, quando a metà degli anni ’70 la Associazione poteva in questo modo trovare una interlocuzione con la città. Ha affermato che la televisione TVL e la associazione APR sono due ambiti separati. In relazione alla sua attività di giornalista su TVL, ha dichiarato che con Bianchini egli non era mai entrato direttamente in polemica, tranne dopo il primo pezzo che aveva fatto. Comunque ha affermato che i servizi su TVL servivano a spiegare come stavano le cose e far comprendere che c’era qualcuno, ma non solo il Bianchini, che faceva disinformazione. Lo fece come giornalista, senza confusione di ruoli, non presentandosi come AIAS. Che poi la gente conoscesse il doppio ruolo, è un altro discorso.

Ha confermato di avere presentato degli esposti all’Ordine dei giornalisti della Toscana: uno il 27.3.2012 che l’Ordine decise di archiviare. Nei suoi confronti c’è stato un procedimento, gli fu applicata una sanzione, con provvedimento impugnato, e in sede di riforma fu comminata una sanzione di grado inferiore (censura).

A domande della difesa dell’imputato ha risposto che non ha mai avuto rapporti personali o professionali con il Bianchini e non ha motivo di ritenere che vi fossero rancori personali. Quanto al commissariamento di AIAS, della quale L. Bardelli era presidente, ha risposto che ancora deve capirne i motivi, dicendo che il problema nacque da tale Lo Trovato, di AIAS nazionale, poi rinviato a giudizio per imputazioni anche di mafia. Si presentò nel 2010 dicendo che al posto di Bardelli doveva sedersi lui. Venne fatto un verbale, Bardelli si oppose. Quale ragione del provvedimento, si parlò di questioni relative al meccanismo di elezione in AIAS. Ma erano ‘balle’ secondo il teste. Anche l’associazione delle ONLUS non vedeva ragioni. Il Commissario rimase per alcuni mesi, alla fine dei quali ciò comportò un esborso di 130.000, per spese anche legali. Il Giudice monocratico di Roma ritenne che non doveva esserci il Commissario; il Tribunale decise che il passaggio da AIAS ad APR non era stato regolare; il provvedimento è stato impugnato ed il giudizio è in corso (è stato sentito il ). L’APR nel frattempo aveva avuto il riconoscimento, la convenzione, e quindi si proseguì, perché gli utenti ed i servizi c’erano (“i ragazzi c’erano”) e la ASL continuava a rifondere le spese.

#### **Teste dr. Federighi.**

E’ amico personale da anni di L. Bardelli e presidente del Collegio Sindacale (o meglio Collegio Revisori) di AIAS, del 2007, e poi di APR, insieme ai dott. Sala e Armato.

Ha spiegato che la convenzione con ASL ha validità annuale o triennale e sono previste prestazioni che APR può erogare agli utenti e assistiti. A fine mese viene fatto un rendiconto mensile delle prestazioni, riferite alle varie ASL, principalmente quella di Pistoia, ma secondo la residenza dell’assistito. Il rendiconto, firmato dal Presidente e dal tesoriere, giunge agli uffici amministrativi della ASL, che dopo un termine dato provvede alla erogazione, su un c/c, prima CARI PT e PESCIA, poi BIBANCA e Posteitaliane.

In relazione alle procedure di spesa: tranne per le minime spese, cancelleria e segreteria, per il resto deve essere emesso un mandato, firmato e controfirmato, e portato alla banca tesoriera. La banca provvede anche al pagamento degli stipendi. Ha visto i contenuti dei post sul blog *Quarrata News*, poi *Lineefuture*. In relazione ai messaggi relativi ad APR furono dette tante inesattezze, alcune

cattiverie, ed anche vere e proprie falsità. Riguardo all'uso scorretto del denaro, ha affermato con certezza che tutto quanto riguardava le spese era soggetto a controlli e risultò regolare.

Sull'effetto di questi articoli: sia i familiari che i conoscenti gli esprimevano sconcerto. Il provvedimento di commissariamento di AIAS non si limitò a decapitare il CDA, ma dichiarò decaduto anche il Collegio Sindacale, con una decisione discutibile dal punto di vista delle norme applicate. Ha ripercorso alcuni passaggi di quella fase, ed ha risposto che il Commissariamento non aveva niente a che vedere con problemi di gestione economica o amministrazione.

### **Teste Scardigli Annalisa**

E' madre di una figlia di 33 anni, totalmente disabile, che fruisce dell'assistenza da 20 anni. E' stata consigliere, ma non lo è più. Conosce il blog Quarratanews perché è una internauta e più volte ha letto notizie, su Quarrata News prima, poi diventata *Lineefuture*. E' autrice della lettera al Tirreno, che il Bianchini commentò nel post del 18.1.2012.

Ha dichiarato che i contenuti che il Bianchini riportava sul blog le parvero diffamatori, per gli appellativi indirizzati al Bardelli, mistificatore di verità e con il potere di trasformare in oro i rimborsi ('tre lire') della ASL. Espresse in sede di Consiglio, quando ne faceva parte, l'opinione che si doveva rispondere a queste affermazioni che infangavano l'immagine dell'AIAS-APR della quale era anche socia.

HA detto di non essere a conoscenza se L. Bardelli avesse risposto tramite TVL, perché non guarda la TV. Ebbe in tempi diversi il ruolo di tesoriere di APR Onlus e di segretaria e ha ribadito quali erano, ossia ridottissimi, i margini di autonomia del tesoriere o del Presidente nelle procedura di spesa. Riguardo al post in cui L. Bardelli veniva chiamato 'Catone del giornalismo....', e si faceva riferimento a rapporti tra TVL ed AIAS ha dichiarato che non esisteva questo aspetto del finanziamento della TV da parte di AIAS con introiti provenienti dell'AIAS.

A causa di queste pubblicazioni un po' di turbamento c'è stato, perché il contesto dell'associazione era di persone con particolari situazioni, c'era molta partecipazione e venivano a chiedere spiegazioni, chiarimenti.

\*\*\*

**La difesa ha introdotto nel processo i testi Pagliai, Biagini, Bianchini, Principato.** Da ciascuno di essi, sotto vari profili, sono emersi elementi relativi alla estrema complessità della vicenda relativa alla gestione della sezione AIAS di Pistoia, al suo commissariamento, alla nascita di APR. Ed a vari aspetti critici.

**Il teste Pagliai** si è espresso in termini anche piuttosto polemici nei confronti del Bardelli ("è un santo subito") dicendo che a suo tempo presentò interpellanze anche in Consiglio Comunale.

**Il teste avv. Biagini** ha detto di conoscere da anni L. Bardelli, sia nella veste di titolare della testata televisiva, che per il suo ruolo nell'AIAS. C'era una stretta correlazione tra l'impegno dei volontari in AIAS e quello nella televisione, che veniva presentata come una specie dell'impegno in AIAS.



Ebbe, oltre a ruoli di volontariato, quello di consigliere e per periodi anche segretario, della Fondazione Maria Assunta in cielo. Ha spiegato che l'esistenza di queste due situazioni, ossia associazione con importante impegno nel ruolo sanitario, e televisione, portava al coinvolgimento delle persone sia nell'una che nell'altra attività. Lo può affermare per essere stato a contatto con persone, dagli anni '80 fino a metà dei primi anni 2000. Nel contesto locale questo suscitava polemica perché si attribuiva al Bardelli un uso strumentale della televisione. Ricorda di essere stato avvicinato anche dal Bianchini, con richiesta di interviste, stante il suo ruolo di consigliere in AIAS.

Riguardo alla inchiesta giornalistica del Quarrata News del 2012, la seguì con interesse, ed ebbe occasione anche di intervenire, ad esempio con una intervista sul Tirreno. Alla domanda se abbia riscontrato 'cose non vere', ha risposto di no, inoltre i fatti di solito erano uniti a documentazione. Apprezzava in questo la linea editoriale della testata, che collegava le affermazioni sui fatti a riscontri che, almeno personalmente, riteneva probanti.

In relazione alla gestione dell'AIAS, che veniva criticata, già a metà degli anni '90 alcuni collaboratori storici di BARDELLI uscirono da AIAS, per critiche che personalmente non riteneva fondate. In seguito, si rese conto che alcune critiche erano fondate, perciò nella primavera 2005 iniziò una forte incrinatura, in relazione a precisi fatti gestionali, che portò - dopo una fase di discussione e di dialettica sia in AIAS che nella Fondazione Maria Assunta in cielo (MAIC) - al disimpegno suo e di altri della sua generazione. In linea generale, non condividevano l'assenza di trasparenza e certe impostazioni gestionali di BARDELLI nei rapporti tra AIAS e televisione.

**Il teste Antonio L. Principato**, attuale Presidente AIAS Pistoia, conoscente di BARDELLI ed amico dei figli da anni.

Ha presentato il ricorso straordinario del 30.3.2012 al Presidente della Repubblica come sezione AIAS di Pistoia. In estrema sintesi, nel ricorso si riportava il fatto che si era verificata negli ultimi tempi una proliferazione dei soci (da 150 a 500) e si lamentava, da parte dei soci, la impossibilità di accedere al Libro soci. Si lamentava anche il mancato rispetto delle modalità di voto con liste contrapposte. Invece, la votazione fu impostata con liste in cui venivano indicate preferenze, il che portò alla concentrazione dei voti su persone vicine a BARDELLI. Anche perché non erano noti i 350 soci di recente inserimento. Infine, molti soci erano convinti che le altre associazioni che facevano riferimento ad AIAS ne fossero emanazione diretta. Tra queste, TVL. La Fondazione aveva il compito di amministrare il patrimonio della AIAS. Alcuni genitori, soci di AIAS, cominciarono a chiedere informazione su come venivano impegnati i fondi, non ebbero risposte soddisfacenti, furono chiesti chiarimenti, che però non furono mai dati. Si constatava che c'era un cambiamento nelle disabilità trattate da AIAS, e si presentavano nuove richieste di destinazione di fondi per allargare lo spettro dell'assistenza, mentre la dirigenza non era d'accordo.

Il teste conobbe il BIANCHINI tramite Quarrata News, poi gli fu presentato. Parlò con lui di questi argomenti e, dalla lettura degli articoli, constatava che rispecchiavano la situazione.



\* Si inseriscono alcuni passaggi della sentenza del Tribunale di Roma del 24.4.2014, per dare atto della complessità delle vicende (il grassetto non è nell'originale):

<< A questo punto, rimosse tutte le questioni pregiudiziali, è possibile affrontare il **merito della controversia** che qui ci occupa. Con la **deliberazione del 26/3/11** era stato deciso, per quanto qui di interesse, di confermare la fiducia a tutti i membri del Consiglio direttivo eletto nell'assemblea dei soci del giugno 2009 e di ritenere illegittime e senza alcuna giustificazione le espulsioni comminate dall'AIAS nazionale nei confronti dei membri del Consiglio direttivo in carica nonché di convocare un'assemblea straordinaria per procedere a modifiche statutarie (cfr. doc. 21 di parte attrice), mentre **con la successiva deliberazione del 16/4/11 si era inteso procedere alla modifica dello statuto** approvato nel 2007, con modifica della denominazione della Sezione in Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus e con eliminazione dallo statuto di ogni riferimento alla Associazione AIAS (cfr. doc. 26 di parte attrice). In pratica si era cercato -da un lato- di **eliminare ogni rapporto con l'AIAS nazionale e -dall'altro- di mantenere in vita tutti i rapporti (contratti bancari, convenzioni con l'Asl, ecc.) in precedenza facenti capo alla AIAS Sezione di Pistoia.**

Come già evidenziato dal Collegio in sede di reclamo, va al riguardo ribadito che i partecipanti all'assemblea del 16/4/11, anche a voler prescindere dalle contestazioni di parte attrice sulla legittimazione ad intervenire e a votare nell'assemblea a seguito dell'azzeramento della compagine sociale, non potevano -da un lato- determinare unilateralmente di separare l'associazione da quella nazionale, non potendo ipotizzarsi il recesso delle sezioni locali, articolazioni territoriali dell'associazione nazionale, e -dall'altro- mantenere in vita, con altra titolarità, tutti i pregressi rapporti facenti capo alla sezione locale dell'AIAS.

**In altri termini, mentre nulla escludeva che i partecipanti alla riunione del 16/4/11 potessero costituire una nuova associazione, avente soggettività giuridica diversa dall'AIAS Sezione di Pistoia e del tutto svincolata dall'AIAS Nazionale, non possono ipotizzarsi la continuità dell'associazione, come manifestato dai partecipanti all'assemblea del 16/4/11, e nel contempo il preteso scioglimento dall'AIAS Nazionale. La processualmente emersa legittimità del provvedimento di nomina del commissario dell'AIAS Sezione di Pistoia e l'altrettanto pacificamente emersa conseguenziale perdita dei poteri statutari da parte dell'organo amministrativo della citata AIAS Sezione di Pistoia hanno comportato che alcun tipo di iniziativa poteva essere assunta dal Consiglio Direttivo della Sezione.**

Inoltre va ricordato che con deliberazione del 20/10/10 (doc. 11 di parte attrice) la Giunta esecutiva dell'AIAS nazionale aveva provveduto, in forza dell'art. 6 St AIAS Nazionale (richiamato dall'art. 6.2 St AIAS di Pistoia), all'integrale azzeramento e rinnovo della compagine sociale dell'AIAS Sezione di Pistoia e quindi all'integrale riattivazione delle procedure di associazione; inoltre è documentalmente emerso, così come allegato dalla parte attrice, che si era proceduto alla espulsione dalla compagine sociale e/o alla sospensione dalla qualifica di associato dei componenti dell'organo amministrativo della Sezione AIAS di Pistoia. Tutti i provvedimenti dell'AIAS Nazionale, con cui si è azzerata la compagine sociale e l'organo gestorio della Sezione AIAS di Pistoia, non risultano impugnati né tanto meno risultano provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva, anzi il giudizio, riassunto davanti al Tribunale di Roma a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Pistoia, sull'impugnazione del provvedimento di commissariamento si è concluso -come detto- con sentenza di cessazione della materia del contendere; quindi, come argomentato dal Collegio in sede di reclamo, " .... non può prescindersi dall'operatività ed efficacia del commissariamento da cui discende la carenza di potere degli organi della AIAS Sezione di Pistoia che hanno adottato le delibere impuginate nel presente giudizio". Dunque ha richiesto la convocazione di assemblea ex art. 20, 2° comma, c.c. ed ha partecipato alle assemblee del 26/3/11 e del 16/4/11 anche chi non era più associato ed anche chi era stato colpito da provvedimento di espulsione dall'associazione, mentre non vi è prova che vi abbiano partecipato, a seguito di formale e rituale convocazione, anche coloro che avevano confermato l'adesione a seguito dell'azzeramento della compagine sociale. **Inoltre, quanto alla deliberazione del 26/3/11, dalla lettura del verbale non emerge l'indicazione nominativa dei partecipanti (di persona o per delega), per cui non si ha certezza sull'effettivo raggiungimento dei quorum costitutivo e deliberativo** (art. 13 St AIAS Pistoia) e sul rispetto della disposizione statutaria sulle deleghe (art. 14.3 St AIAS Pistoia); al riguardo l'indicazione numerica di 296 soci, contenuta come aggiunta in calce al verbale (cfr. doc. 21 di parte attrice), non è comunque sufficiente, se non si fornisce il nominativo dei soci ed riferimento al numero complessivo degli aventi diritto (cfr. Cass. 8370/00; Cass. 15950/07).

**La delibera del 26/3/01 risulta illegittima anche nella parte in cui, nel confermare la fiducia a tutti i membri del Consiglio direttivo eletto nell'assemblea dei soci del giugno del 2009, è stato deciso di considerare illegittime e senza giustificazione le espulsioni comminate dall'AIAS Nazionale nei confronti dei membri del Consiglio direttivo della AIAS Sezione di Pistoia. Al riguardo non risulta per Statuto che rientri nella competenza dell'assemblea della Sezione di Pistoia sindacare i provvedimenti di espulsione adottati dagli organi nazionali(...)>>.\*\***



## Teste Mauro Banchini

E' giornalista professionista e fino all'anno scorso lavorava in Regione Toscana ed è stato consigliere dell'Ordine Regionale dei Giornalisti. L'ordine fece una convenzione con Università e fu chiamato a tenere lezioni di deontologia.

Conosce BARDELLI da anni, anche perché è stato per due anni all'Ufficio Diocesano della Comunicazioni Sociali e Presidente dei giornalisti cattolici.

Ha sempre ritenuto a dir poco singolare la duplicazione dei ruoli nella stessa persona: direttore responsabile, proprietario, editorialista, e contemporaneamente ai vertici della Associazione AIAS sulla quale la testata giornalistica interveniva. In più occasioni, guardando TVL, constatava che le trasmissioni del telegiornale e quelle di approfondimento non davano la voce a tutti, in particolare in presenza di questioni e temi particolarmente controverse.

Ha letto gli articoli di Bianchini, in parte constatando uno stile esagerato, ma il blog riportava "testata satirica" e questo poteva spiegare certe forzature; e comunque ne ha sempre apprezzato l'interesse, specie in un contesto nel quale scarseggia il giornalismo d'inchiesta.

\*\*\*

**Così riassunta l'istruttoria dibattimentale**, in relazione all'imputazione si deve concludere che la condotta tenuta dal giornalista Edoardo Bianchini non integra gli estremi del reato contestato.

Le condotte esaminate riguardano fatti commessi attraverso la pubblicazione di un blog gestito e curato dall'imputato, sul quale lo stesso, giornalista, ha pubblicato numerosi articoli, anche in particolare riferiti alla vicenda dell'AIAS.

I commenti specificamente incriminati sono quelli del 23.3.2011, del 18 gennaio 2012 e del 15 febbraio 2012.

Si osserva che la querela è tardiva rispetto al fatto relativo alla pubblicazione del post in data 23.3.2011, essendo stata depositata circa un anno dopo dal fatto.

In materia si devono applicare i seguenti principi:

*In tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della tempestività della querela, occorre considerare che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul "web", nel momento in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l'interessato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente 'in rete' o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza. Ne deriva se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una prossimità temporale di essi, sempre che l'interessato non dia dimostrazione del contrario. (Nella specie la pubblicazione delle espressioni offensive sul sito è avvenuta il 7 luglio 2009, la querela è stata presentata il successivo 9 dicembre ed è stata ritenuta tardivamente*



proposta dal G.u.p. con decisione ritenuta immune da censure dalla S.C.). (Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012 - dep. 14/06/2012, P.C. in proc. Ayroldi, Rv. 25296401)

*In tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l'immagine lesiva sono immesse sul "web", atteso che l'interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la "rete" accedendo alla stessa direttamente o attraverso altri soggetti i quali in tal modo ne siano venuti a conoscenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva, in assenza di elementi contrari, la querela presentata il 9 novembre 2010 a fronte di espressioni lesive inserite su un sito web il 7 luglio 2009). (Sez. 5, n. 38099 del 29/05/2015 - dep. 18/09/2015, Cavalli, Rv. 26499901).*

*In caso di reato continuato, da considerarsi quale fenomeno unitario solo per i limitati fini previsti espressamente dalla legge, il termine per proporre querela decorre autonomamente dalla data di consumazione di ogni singolo reato. (Sez. 3, n. 183 del 15/11/2007 - dep. 07/01/2008, Meozzi, Rv. 238607; Sez. 5, n. 41275 del 19/03/2015 - dep. 14/10/2015, G, Rv. 264817).*

Per quanto riguarda questo profilo del capo di imputazione, si deve pertanto rilevare che manca la condizione di procedibilità e concludere con sentenza di non doversi procedere.

\*\*\*

Nel commento (post) del 18.1.2012 il passaggio contestato fa riferimento alla mancanza di spiegazioni, da parte del Bardelli, rispetto alle questioni poste in relazione all'uso dei fondi che giungevano ad AIAS, e poi ad APR, in forza delle convenzioni.

Il punto decisivo della critica contenuta in quel post, è costituito da:

*"il fatto di fare il bene non esime nessuno (tantomeno Bardelli, viste le sue macroscopiche incompatibilità che sembrano scomparire per miracolo agli occhi di tutte le autorità di Pistoia) dal dover seguire la strada della correttezza e della assoluta legalità, che non sembrano proprio garantite in questa vicenda oscura e confusa fin dall'inizio: e soprattutto senza risposte di Bardelli alle domande che, da più parti, gli sono state rivolte anche su questo blog (vedi-link) (...) E se BARDelli fa finta di rispondere, l'unica cosa che Bardelli sa dire è che di quei quattrini dell'USL - pubblici tirati fuori dalle tasche di pistoiesi e toscani - lui fa uso privato, perché, appena le palanche passano nelle sue mani dal fluido curativo, diventano sue, private e nessuno ha diritto di dire o pensare niente".*

E' questo, in grassetto, il passaggio indicato nel capo di imputazione. Si censurava, da parte del giornalista, la preclusione da parte del Bardelli a fornire risposte esaurienti ai problemi posti da più parti. E' in questo senso che va letto il riferimento al fatto che i "quattrini dell'USL" diventano suoi e ne fa uso privato. Il Bardelli, a giudizio del giornalista, si poneva nella stessa posizione di un privato, che non si sente tenuto a rispondere pubblicamente dell'uso del denaro, se questo è 'suo'. Non è in questione, invece, un riferimento alla presunta distrazione di denaro pubblico. Nel post si legge che "il fatto di fare il bene non esime nessuno (...) dal dover seguire la strada della

correttezza e della assoluta legalità, che non sembrano proprio garantite in questa vicenda oscura e confusa fin dall'inizio". Ebbene, i provvedimenti del Tribunale di Roma acquisiti agli atti, nonché il contenuto del Ricorso al Presidente della Repubblica, al cui esame si rinvia per non appesantire questa motivazione, stanno a dimostrare la estrema complessità della vicenda del commissariamento di AIAS, della costituzione di APR Onlus, ed il ruolo avuto in essa da L. Bardelli, non esente da rilievi anche in sede giurisdizionale.

**Il post del 15 febbraio 2012** ha come oggetto l'utilizzo della emittente TVL da parte di L. Bardelli "per coltivare e favorire gli interessi del suo patron/padrone in termini propri e figurati". Non si tratta di espressioni che si possano definire offensive. L'istruttoria ha portato elementi che confermano come non vi fosse una netta linea di demarcazione tra associazione e televisione. L'ordine dei giornalisti ha comminato la sanzione della censura a L. Bardelli rilevando che "l'effettiva duplicazione di ruoli tra presidente di AIAS/APR e direttore del TG di TVL rendeva talvolta difficile comprendere se intervenisse nel suo ruolo di direttore di TVL o di Presidente dell'Associazione", e che lo stesso "durante gli editoriali sulla vicenda di AIAS/APR non ha provveduto ad informare i telespettatori riguardo al suo ruolo nell'ambito delle suddette associazioni"; infine, che "l'apertura del procedimento non pare aver stimolato in Bardelli alcuna riflessione riguardo all'opportunità di mantenere il doppio ruolo" (delibera del 24.9.2012, protocollata al n. 2197 in data 8.10.2012, doc. 5 udienza 6.10.2016).

In relazione ai fatti ascritti al giornalista Edoardo Bianchini, tenuto conto della intestazione del blog, che esplicita la sua natura di fonte di informazione, critica, ma anche di "commento&satira politica", si osserva che appaiono rispettati i principi di verità, pertinenza, continenza.

Quanto alla verità, che la vicenda della nascita di APR da AIAS sia complessa e non lineare, risulta dalla sentenza del Tribunale di Roma del 21.10.2014 (si rinvia a pp. 13 ss). Non si intende qui, evidentemente, entrare nel merito, ma solo evidenziare che la problematicità della gestione della fase che portò al commissariamento di AIAS ed alla costituzione di APR era un dato reale, degno di attenzione e commento, di cronaca e critica. Così come la questione della gestione di risorse che facevano capo ad AIAS e/o ad APR: nel ricorso al Presidente della Repubblica da parte di AIAS si osservava come dovesse ritenersi infondata la pretesa di APR di porsi in continuità con la sezione di Pistoia dell'AIAS, con le conseguenze in termini patrimoniali, negoziali, di possibilità di accreditarsi presso la Regione per una nuova convenzione. Anche su questo, non è certo il presente processo la sede per ripercorrere tutti gli argomenti delle due parti, AIAS e APR, ma il riferimento è sufficiente a ritenere fondata la richiesta - del giornalista - di una massima trasparenza e disponibilità al confronto pubblico.

Non si può ritenere leso il principio di continenza, infatti <<In tema di delitti contro l'onore, il **requisito della continenza** non può essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell'opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all'art. 21 Cost.. Il rispetto del canone della continenza **esige, invece, che le modalità espressive**



**dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione**, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato (Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015 - dep. 30/04/2015, Mauro e altri, Rv. 263460).

Ancora, si è osservato che “il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una **forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere**, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purchè tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato di diffamazione militare aggravata nei confronti di un agente della finanza, il quale aveva denunciato su un sito "internet", comportamenti violenti e persecutori dei suoi superiori nell'amministrazione della disciplina militare, usando espressioni quali "angherie", "Ghestapo salentina" "stato di terrore"). (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014 - dep. 20/08/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 26112201).

Infine, va ricordata l'intestazione del blog ed il suo riferimento alla 'satira', per osservare che alcune colorite espressioni da parte del giornalista possono esservi ricondotte, non potendosi mai cogliere espressioni che ne travalichino la modalità:

<<In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 51 cod. pen., qualora l'articolo contenga una critica formulata con **modalità proprie della satira**, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo>>. (Sez. 5, n. 37706 del 23/05/2013 - dep. 13/09/2013, P.C. in proc. Rumiz, Rv. 257255)

P. Q. M.

Applicato l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

BIANCHINI Edoardo dal reato ascritto, con riferimento ai fatti del 18.1.2012 e del 15.2.2012, perché **il fatto non costituisce reato.**

Applicato l'art. 529 c.p.p.

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di BIANCHINI Edoardo in ordine al reato ascritto, con riferimento al fatto del 23.3.2011, per difetto di tempestiva querela.

Riserva la motivazione entro 90 giorni.

Pistoia, 1.12.2016

Il Giudice  
dott. Luca Gaspari

